

## “ATREVIDA ASD APS”

# STATUTO

### Articolo 1 – Denominazione e sede.

È costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica e Promozione Sociale denominata “ATREVIDA ASD APS”, con sede a Udine.

### Articolo 2 – Finalità istituzionali.

L'Associazione, centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, nasce come unione spontanea di cittadini che si propongono di perseguire il valore e la funzione sociale dell'associazionismo, dell'attività di volontariato, dello sport, della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, proponendo attività sportive dilettantistiche, culturali, ricreative e di promozione sociale, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale delle persone, senza discriminazioni razziali o sociali. Non ha scopo di lucro e, durante la sua vita, non potranno essere distribuiti, neanche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali. È caratterizzata dalla democraticità della struttura e dall'elettività delle cariche associative, come previsto dal presente Statuto. L'Associazione accetta di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI o di eventuali altri Enti preposti, nonché agli Statuti e ai regolamenti degli Enti di promozione sportiva e/o delle Federazioni di appartenenza. L'Associazione si propone, per i propri soci e per i tesserati al medesimo Ente di promozione sportivo nazionale e/o Federazione, riconosciute dal CONI o da altro Ente preposto cui sia affiliata, di:

1 - diffondere, a tutti i livelli, il benessere psico-fisico delle persone tramite lo Sport, così com'è inteso *dalla “Carta Europea dello Sport” del Consiglio D'Europa del maggio 1992, art. 1, ovvero fattore importante per lo sviluppo umano, definendo Sport “qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o non, abbia per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli”;*

2 - divulgare tutte le forme di Danza ed attività connesse con la musica ed la Danza stessa, in particolare Caraibiche, afrolatine, Danze Orientali, etniche e simili, Fitness e Percussioni.

3 - istituire e partecipare a corsi tematici e didattici su ballo e musica, in particolare, ma senza escludere altre discipline, Caraibiche, Afro, Danze orientali e latine, compresa la corretta alimentazione, di avviamento, formazione, specializzazione e aggiornamento di tutte le figure necessarie al buon funzionamento dell'Associazione (come atleti, tecnici istruttori, direttori tecnici, giudici e altri) anche organizzati da altri Enti e di avvalersi della collaborazione delle figure necessarie alla sua gestione tecnica e funzionale, compresi i componenti del Consiglio Direttivo, utilizzando ogni forma di rimborso, premi o pagamenti consentiti dalle Leggi vigenti;

4 - organizzare in proprio o partecipare, in Italia e all'estero, a: gare, iniziative di promozione, manifestazioni sportive, culturali, ludico sportive e ricreative, anche organizzate dall'Ente a cui l'Associazione sia affiliata o da altre Associazioni, Enti ed Organizzazioni italiane ed estere e istituire Centri con finalità educative, ricreative e sportive;

5 - di contrastare fermamente ogni forma di violenza, di uso di droghe, di doping e di uso smodato di alcolici;

6 - di realizzare servizi e strutture che fungano da ausilio e richiamo per la pratica dell'attività sportiva e per lo svolgimento del tempo libero, quali, per mero esempio: bar e somministrazione interni, funzionali a un agevole svolgimento e realizzazione delle attività istituzionali, gestendo locali idonei, anche in collaborazione con altre strutture, sia pubbliche, sia private.

L'Associazione potrà, inoltre, per agevolare il perseguimento dei propri fini istituzionali, nel rispetto delle normative civilistiche e fiscali vigenti, porre in essere altre operazioni, in modo marginale, anche a carattere commerciale.



### **Art. 3. Risorse economiche.**

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o di Istituzioni Pubblici e/o privati, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di attività e/o servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità istituzionali e sociali dell'Associazione.

### **Art. 4. Donazioni ed eredità.**

L'Associazione può ricevere donazioni e lasciti testamentari, con l'obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dall'Atto Costitutivo e dallo Statuto.

I beni pervenuti ai sensi del comma 1 sono intestati all'Associazione.

### **Articolo 5 – Soci.**

Possono associarsi tutte le persone, anche minorenni che, condividendone le finalità e le attività, dopo aver preso visione dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione, ne facciano domanda. E' richiesta una irreprensibile condotta morale e civile, conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva e sociale, con l'obbligo di astenersi da ogni forma di illecito, da qualsivoglia uso di droghe, sostanze dopanti o abuso di alcolici, di indebite esternazioni o comportamenti lesivi della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, degli Enti di promozione sportiva o delle Federazioni di appartenenza e degli altri soci e tesserati. Il mancato pagamento della quota annuale comporterà la sospensione dei diritti del Socio fino al versamento della stessa.

### **Articolo 6 – Domanda di ammissione e di partecipazione.**

Tutti coloro che intendano associarsi o partecipare alle attività dell'Associazione dovranno presentare domanda con apposito modulo per acquisire la qualifica di Socio e/o di tesserato al medesimo Ente o Federazione sportiva nazionale. La validità della qualifica di socio è efficacemente conseguita con l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo o, comunque, con la formula del silenzio assenso trascorso un mese dalla presentazione della domanda stessa e la trascrizione nel Libro SOCI. In caso di diniego, senza obbligo di motivazione, è ammesso appello all'Assemblea Ordinaria. Viene escluso ogni limite temporale al rapporto associativo. In caso di domande di ammissione a socio o di partecipazione alle attività dell'Associazione in qualità di tesserato al medesimo Ente o Federazione sportiva nazionale, presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale, che rappresenterà il minore, a tutti gli effetti, nei confronti dell'Associazione. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata, né restituita in alcun caso.

### **Articolo 7 – Diritti dei soci.**

Tutti i Soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle attività organizzate e alle Assemblee sociali, ma acquisiscono, se maggiorenni, il diritto all'elettorato attivo e passivo solo dopo due anni (ventiquattro mesi) dall'iscrizione nei Libri Verbali e Soci, se in regola con gli adempimenti societari e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

La qualifica di Socio dà diritto a frequentare i locali, gli impianti sociali e partecipare alle attività messe in essere dall'Associazione, secondo le modalità stabilite negli eventuali regolamenti, i diritti previsti in questo ultimo comma risalgono anche ai Tesserati .

#### **Articolo 8 – Decadenza soci.**

I soci cessano di fare parte dell'Associazione nei seguenti casi:

- a) dimissioni volontarie, da presentarsi, con comunicazione scritta, al Consiglio Direttivo;
- b) mancato pagamento di eventuali quote straordinarie senza giustificato motivo.
- c) radiazione, che ha effetto dal momento della trascrizione nel Registro Verbali, deliberata dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori l'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio,
- d) mancato rispetto delle direttive del Consiglio Direttivo e dei Regolamenti;
- e) scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art. 27 del presente Statuto.

Avverso il provvedimento di radiazione, di cui alla precedente lettera c, assunto dal Consiglio Direttivo, il socio radiato può presentare ricorso all'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà, in contraddittorio con l'interessato, ad una disamina degli addebiti. In caso di sua assenza ingiustificata l'appello sarà considerato decaduto. L'associato radiato potrà, comunque, almeno dopo due anni, presentare una nuova domanda di ammissione.

- f) decesso del Socio.

#### **Articolo 9 – Anno sociale.**

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° settembre e terminano il 31 agosto dell'anno successivo.

#### **Articolo 10 – Organi sociali.**

Gli organi sociali sono:

- a) L'Assemblea Generale dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente.
- d) Altri eventualmente determinati dal Consiglio Direttivo o imposti dalla Legge.

#### **Articolo 11 – Assemblea Ordinaria e Straordinaria.**

L'Assemblea generale dei soci, massimo organo deliberativo dell'Associazione, è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati, le deliberazioni, da essa legittimamente adottate, obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta dal Presidente o dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo ed è convocata dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. Le assemblee sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice presidente o da altra persona delegata dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori che non possono essere candidati ad alcuna carica. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. Di ogni Assemblea si dovrà redigere il verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dovrà essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Direttivo per garantirne la diffusione.

#### **Articolo 12 – Diritto di partecipazione.**

Potranno prendere parte alle Assemblee dell'Associazione, con diritto di voto, i soli soci maggiorenni, iscritti da almeno due anni (ventiquattro mesi), in regola con gli adempimenti societari e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Ciascun socio ne può rappresentare un altro, e solo uno, in Assemblea, per mezzo di delega scritta.

#### **Articolo 13 – Compiti dell'Assemblea dei soci.**

La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà entro il trentuno dicembre di ogni anno associativo. Sono suoi compiti:

- a - deliberare sulla relazione morale e tecnica del Consiglio Direttivo;
- b - deliberare sul rendiconto consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c - eleggere, in caso di scadenza di mandato, i membri del Consiglio Direttivo, da un minimo di tre a un massimo di sette;
- d - deliberare sui ricorsi dei soci non ammessi o radiati.

#### **Articolo 14 – Convocazione dell’Assemblea.**

La convocazione dell’Assemblea ordinaria avverrà almeno sette giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, telegramma o in qualunque altro modo concordato. Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’ordine del giorno. L’Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero entro sei mesi in caso di comprovata motivazione.

#### **Articolo 15 – Validità Assembleare.**

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto a un voto e può rappresentarne un altro, come da Art. 12.

L’Assemblea straordinaria, in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti fisicamente due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto l’Assemblea ordinaria che l’Assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati fisicamente presenti.

#### **Articolo 16 – Assemblea straordinaria.**

L’Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo, su richiesta del Presidente o dalla maggioranza del Consiglio Direttivo, almeno sette giorni prima dell’adunanza, con le stesse modalità dell’Ordinaria. L’Assemblea straordinaria delibera su modifiche urgenti dello Statuto sociale, rielezione degli organi sociali elettivi qualora la loro decadenza avvenga prima della scadenza, lo scioglimento della Associazione e le modalità di liquidazione.

#### **Articolo 17 – Consiglio Direttivo.**

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri, eletti dall’Assemblea. Il Consiglio Direttivo, nel proprio ambito, nomina:

- a - il Presidente;
- b - il Vice-presidente;
- c - il Segretario;
- d - il tesoriere.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica cinque anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Possono ricoprire cariche sociali i soci iscritti da almeno due anni (ventiquattro mesi), in regola con gli adempimenti istituzionali, che siano maggiorenni, che non ricoprano cariche sociali in altre Associazioni sportive dilettantistiche o Federazioni sportive riconosciute dal CONI, ovvero nell’ambito delle medesime discipline sportive dilettantistiche e non siano soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. E’ altresì considerato riunito e atto a deliberare nell’eventualità che fossero presenti tutti i membri, anche senza preventiva convocazione. In caso di parità il voto del Presidente è determinante. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione. La funzione di Tesoriere può essere assunta da qualsiasi membro del consiglio direttivo diverso dal Presidente.

### **Articolo 18 – Dimissioni.**

Nel caso che, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio, venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del Consiglio Direttivo con il subentro dei candidati alla carica di consigliere non eletti, in ordine di votazioni. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio nominerà dei soci, con adeguate caratteristiche, che resteranno in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà essere nominato entro un mese dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto qualora, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata entro un mese l'Assemblea straordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

### **Articolo 19 – Convocazione Direttivo.**

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo convochi, lo richiedano altri consiglieri, senza formalità o, almeno, quattro volte all'anno.

### **Articolo 20 – Compiti del Consiglio Direttivo.**

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sull'accettazione o eventuale respingimento delle domande d'ammissione dei soci; provvedere all'esclusione dei soci morosi delle quote straordinarie e per indegnità, secondo quanto stabilito dal presente Statuto e adottare tutti gli eventuali provvedimenti disciplinari che si dovessero rendere necessari verso i soci e/o tesserati;
- b) curare l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, redigere i rendiconti preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea e gli affari d'ordinaria e straordinaria amministrazione; deliberare le quote associative annue, eventuali straordinarie e di partecipazione alle attività dell'Associazione; stabilire criteri e limiti di pagamenti e/o rimborsi per chi collabori con l'Associazione secondo le normative di Leggi vigenti;
- c) stabilire la data dell'Assemblea ordinaria dei soci, da indire almeno una volta all'anno;
- d) convocare l'Assemblea straordinaria ai sensi dell'Art. 14;
- e) redigere i regolamenti per le attività sociali e sportive;
- g) attuare le finalità previste dallo Statuto.

### **Articolo - 21 - Il rendiconto.**

Il Consiglio direttivo redige il rendiconto consuntivo e preventivo dell'Associazione da sottoporre all'approvazione assembleare. Il Rendiconto consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione, deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico - finanziaria, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Copia deve essere messa a disposizione di tutti i soci, insieme alla convocazione dell'Assemblea ordinaria che riporta, all'ordine del giorno, l'approvazione dei rendiconto.

### **Articolo 22 – Il Presidente.**

Il Presidente dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza e nei confronti di Enti e tutte le Federazioni ed Enti di promozione sportiva a cui l'Associazione verrà affiliata. Può, su delega del Direttivo, accendere conti correnti bancari, o postali o altro.

### **Articolo 23 – Il Vice Presidente.**

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

### **Articolo 24 – Il Segretario.**

Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, cura la tenuta dei documenti contabili, può curare le riscossioni ed attende alla corrispondenza.

**Articolo 25 – Tesoriere.**

Il Tesoriere cura, in collaborazione con il Segretario, l'amministrazione dell'Associazione, accende conti correnti bancari, o postali o altro, può curare la tenuta dei libri contabili nonché le riscossioni ed i pagamenti da effettuarsi, previo mandato del Consiglio Direttivo.

**Articolo 26 – Clausola Compromissoria.**

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale che giudicherà secondo equità. Le modalità di costituzione saranno quelle previste dalla Federazione o Ente di promozione sportiva di appartenenza.

**Articolo 27 – Durata e Scioglimento.**

La durata dell'Associazione è illimitata e lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, convocata in seduta e validamente costituita con la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto di voto in prima convocazione, con qualunque numero in seconda da tenersi almeno un'ora dopo. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, sia in prima che in seconda convocazione, serve il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati fisicamente presenti. esprimenti il solo voto personale, con esclusione di ogni delega. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua analoghe finalità sportive, culturali e sociali, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

**Articolo 28 – Norme applicabili.**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni degli Statuti e dei Regolamenti degli Enti di promozione sportiva, delle Federazioni a cui l'Associazione è affiliata, del CONI o di altro Ente preposto, delle Normative Regionali e Statali riguardanti le APS e, in subordine, le norme del Codice Civile in quanto applicabili.